CUP: F17B25000080001 (CUP Master); F17B25000110001 (CUP collegato)

CONVENZIONE

per i servizi di supporto tecnico-operativo per i lavori di recupero e restauro del complesso architettonico ex caserma Curtatone e Montanara per deposito librario della Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze

TRA

la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze con sede legale in Firenze, Piazza dei Cavalleggeri, 1/A - 50122, Codice Fiscale 80020550481, (di seguito "*BNCF*") legalmente rappresentata dalla Direttrice, Dott.ssa Elisabetta Sciarra, nata a [redacted], in virtù del Decreto dirigenziale del 24 luglio 2025, rep. n. 639, registrato dalla Corte dei Conti il 09 agosto 2025 al n. 1696, con cui è stato conferito alla Dott.ssa Elisabetta Sciarra l'incarico di funzione dirigenziale di livello non generale di direzione della Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, ai sensi dell'art. 19 comma 5, del d. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii;

E

l'Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d'Impresa S.p.A. (di seguito anche denominata "*Invitalia*" o "*Agenzia*"), società con azionista unico, con sede legale in Roma, Via Calabria, 46, Codice Fiscale, Partita IVA n. 05678721001, legalmente rappresentata dal Dott. Bernardo Mattarella, Amministratore Delegato e Rappresentante Legale pro tempore di Invitalia;

di seguito indicate congiuntamente come "Parti"

VISTO

- il decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1995, n. 417, recante "*Norme sulle Biblioteche pubbliche statali*";
- il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 e successive modificazioni, recante "*Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*";
- il decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, recante: "*Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo*";
- il decreto-legge 20 settembre 2015, n. 146, convertito con modificazioni nella legge 12 novembre 2015, n. 182, recante "*Misure urgenti per la fruizione del patrimonio storico e artistico della Nazione*";
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 dicembre 2019, n. 169, recante

"*Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance*", come modificato e integrato dal d.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 123, e dal d.P.C.M. 17 ottobre 2023 rep. n. 167;

- il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito con modifiche dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, "*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*" e, in particolare, l'articolo 6, commi 1 e 3, il quale prevede la ridenominazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo in "Ministero della Cultura";
- il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante "*Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia*", convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;
- il d.P.C.M. 15 marzo 2024, n. 57, recante "*Regolamento di organizzazione del Ministero della Cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance*" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale s.g. n. 102 del 3 maggio 2024;
- il Decreto dirigenziale del 24 luglio 2025, rep. n. 639, registrato dalla Corte dei Conti il 9 agosto 2025 al n. 1696, con cui è stato conferito alla Dott.ssa Elisabetta Sciarra l'incarico di funzione dirigenziale di livello non generale di direzione della Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, ai sensi dell'art. 19 comma 5, del d. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii.;
- il d.M. 5 settembre 2024, rep. n. 270, recante "*Articolazione degli uffici dirigenziali e degli istituti dotati di autonomia speciale di livello non generale del Ministero della cultura*" ammesso a registrazione dalla Corte dei conti in data 26 settembre 2024 al n. 2528;

PREMESSO CHE

- il Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108, reca la "*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*" e successive modifiche e integrazioni;
- il Decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2021, n. 113, reca "*Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia*" e successive modifiche e integrazioni;
- il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii., reca il "*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78"*

CONSIDERATO

- il decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, e successive modifiche ed integrazioni che ha disposto la costituzione di Sviluppo Italia S.p.A., società a capitale interamente pubblico successivamente denominata "*Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.*", la quale persegue, tra l'altro, lo scopo di "*promuovere attività produttive, attrarre investimenti, promuovere iniziative occupazionali nuova imprenditorialità, sviluppare la domanda di innovazione, sviluppare sistemi locali d'impresa*" e, altresì, "*dare supporto alle amministrazioni pubbliche, centrali e locali, per quanto attiene alla programmazione finanziaria, alla progettualità dello sviluppo, alla consulenza in materia di gestione degli incentivi nazionali e comunitari*";
- in particolare, l'articolo 2, comma 5, del citato Decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, e ss.mm.ii, che prevede che con apposite convenzioni siano disciplinati i rapporti con le amministrazioni statali interessate e Invitalia, utili per la realizzazione delle attività proprie della medesima e di quelle, strumentali al perseguimento di finalità pubbliche, che le predette amministrazioni ritengano di affidare, anche con l'apporto di propri fondi, alla medesima società e che, al contempo il citato articolo dispone che il contenuto minimo delle convenzioni è stabilito con direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza unificata Stato-regioni-autonomie locali;
- la Legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato*" (c.d. "Legge finanziaria 2007") e, in particolare, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 459-463, in base alle quali Invitalia è sottoposta a penetranti atti di controllo e indirizzo da parte dello Stato, per quanto concerne la propria governance, la propria organizzazione e l'attività da essa svolta. In particolare, l'articolo 2, comma 6, del Decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, innanzi richiamato, come sostituito dall'articolo 1, comma 463, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, stabilisce che i diritti dell'azionista "*sono esercitati dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico. Il Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, nomina gli organi della società e ne riferisce al Parlamento*";
- la direttiva del 27 marzo 2007 del Ministero dello sviluppo economico recante priorità ed obiettivi per l'Agenzia, nonché indirizzi per il piano di riordino e dismissione delle partecipazioni societarie e per la riorganizzazione interna della stessa Agenzia, come previsto dall'articolo 1, commi 460 e 461, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007);
- la citata direttiva 27 marzo 2007 che al punto 2.1.1 indica l'Agenzia "*quale Ente strumentale dell'Amministrazione centrale*" volto, tra l'altro, a perseguire, secondo quanto indicato dal punto 2.1.2, la priorità di "*sviluppare l'innovazione e la competitività industriale e imprenditoriale nei settori produttivi e nei sistemi territoriali*";

- l'articolo 19, comma 5, della Legge 102/2009 di conversione con modificazioni, del Decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, recante tra l'altro provvedimenti anticrisi, prevede che le Amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per Legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, a società a capitale interamente pubblico su cui le predette Amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attività quasi esclusivamente nei confronti dell'Amministrazione dello Stato. Gli oneri di gestione e le spese di funzionamento degli interventi relative ai fondi sono a carico delle risorse finanziarie dei fondi stessi;
- l'articolo 33, comma 12 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, come modificato dall'articolo 11, comma 16-quater, lettera b), del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, qualifica l'Agenzia quale società in house dello Stato;
- l'articolo 53, comma 16-ter, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come integrato dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190, che prevede che i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal suddetto comma sono nulli; è fatto altresì divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti, di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni ed è prevista la restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati;
- che l'articolo 7 del Decreto legislativo n. 36/2023 rubricato "*Principio di auto-organizzazione amministrativa*", al comma 1 prevede che "*Le pubbliche amministrazioni organizzano autonomamente l'esecuzione di lavori o la prestazione di beni e servizi attraverso l'auto-produzione, l'esternalizzazione e la cooperazione nel rispetto della disciplina del codice e del diritto dell'Unione europea*";
- che per l'articolo 7, comma 2 del Decreto legislativo n. 36/2023, "*Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono affidare direttamente a società "in house" lavori, servizi o forniture, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3*";
- lo stesso comma 2 prevede che "*le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano per ciascun affidamento un provvedimento motivato in cui danno conto dei vantaggi per la collettività, delle connesse esternalità e della congruità economica della prestazione, anche in relazione al perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche"* e che *"in caso di prestazioni strumentali, il provvedimento si intende sufficientemente*

motivato qualora dia conto dei vantaggi in termini di economicità, di celerità o di perseguimento di interessi strategici. I vantaggi di economicità possono emergere anche mediante la comparazione con gli standard di riferimento della società Consip S.p.a. e delle altre centrali di committenza, con i parametri ufficiali elaborati da altri enti regionali nazionali o esteri oppure, in mancanza, con gli standard di mercato";

- che l'articolo 23 del Decreto legislativo n. 36/2023 prevede la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, ed in particolare il comma 5 prevede che gli obblighi informativi di cui alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici, secondo le indicazioni ANAC, "*riguardano anche gli affidamenti diretti a società in house di cui all'articolo 7, comma 2*";
- che l'articolo 226, comma 5, del Decreto legislativo n. 36/2023 prevede che "*Ogni richiamo in disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti al Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 del 2016, o al codice dei contratti pubblici vigente alla data di entrata in vigore del codice, si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del codice o, in mancanza, ai principi desumibili dal codice stesso*";
- l'articolo 3 dell'allegato I.1, al Decreto legislativo n. 36/2023 definisce alla lettera e) «*affidamento in house*» come l'affidamento di un contratto di appalto o di concessione effettuato direttamente a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato definita dall'articolo 2, comma 1, lettera o), del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e alle condizioni rispettivamente indicate dall'articolo 12, paragrafi 1, 2 e 3, della direttiva 24/2014/UE e dall'articolo 17, paragrafi 1, 2 e 3 della direttiva 23/2014/UE, nonché, per i settori speciali, dall'articolo 28, paragrafi 1, 2 e 3, della direttiva 24/2014/UE;
- che l'articolo 12 della direttiva 24/2014/UE, prevede, al paragrafo 1, che un appalto pubblico aggiudicato da un'amministrazione aggiudicatrice a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato non rientra nell'ambito di applicazione della direttiva quando siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) l'amministrazione aggiudicatrice esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello da essa esercitato sui propri servizi; b) oltre l'80 % delle attività della persona giuridica controllata sono effettuate nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice di cui trattasi; e c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati che non comportano controllo o potere di veto, prescritte dalle disposizioni legislative nazionali, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata;
- che il citato articolo 12 della direttiva 24/2014/UE, prevede, al paragrafo 3, che un'amministrazione aggiudicatrice che non eserciti su una persona giuridica di diritto privato o pubblico un controllo ai sensi del paragrafo 1 può nondimeno aggiudicare un

appalto pubblico a tale persona giuridica senza applicare la direttiva quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) l'amministrazione aggiudicatrice esercita congiuntamente con altre amministrazioni aggiudicatrici un controllo sulla persona giuridica di cui trattasi analogo a quello da esse esercitato sui propri servizi; b) oltre l'80 % delle attività di tale persona giuridica sono effettuate nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dalle amministrazioni aggiudicatrici controllanti o da altre persone giuridiche controllate dalle amministrazioni aggiudicatrici di cui trattasi; e c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati che non comportano controllo o potere di veto prescritte dalle disposizioni legislative nazionali, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata;

- che per Invitalia ricorrono tutte le condizioni previste per il controllo congiunto di cui al comma 3, dell'articolo 12 della direttiva 24/2014/UE, in quanto:
  - la disposizione statutaria di Invitalia dispone l'obbligo ad effettuare una quota superiore all'80% del proprio fatturato attraverso lo svolgimento di compiti ad essa affidati dalle amministrazioni dello Stato e che realizza tale specifica quota con le modalità sopra descritte;
  - il Decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 maggio 2018, recante "*Individuazione degli atti di gestione, ordinaria e straordinaria, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. e delle sue controllate dirette e indirette, da sottoporre alla preventiva approvazione ministeriale*", ha provveduto all'aggiornamento del Decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 settembre 2007, tenendo conto del mutato contesto di riferimento e delle modifiche normative intervenute, anche al fine di assicurare l'esercizio del controllo analogo congiunto da parte delle amministrazioni statali committenti;
- che la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 2018, reca "*Aggiornamento dei contenuti minimi delle convenzioni con l'Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.*", e, in particolare:
  a) l'articolo 1, comma 3, lett. a) stabilisce che le convenzioni con Invitalia devono prevedere l'indicazione dell'impegno di Invitalia ad operare nel perseguimento degli obiettivi dell'atto convenzionale in pieno rispetto dei criteri di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica;
  b) l'articolo 1, comma 3, lett. h) stabilisce che la convenzione deve contenere l'indicazione del corrispettivo delle prestazioni economiche svolte nell'ambito degli atti convenzionali, calcolata al netto di IVA, ove dovuta, che deve coprire tutti i costi diretti ed indiretti sostenuti da Invitalia per le attività previste dalla convenzione;
  c) l'articolo 1, comma 3, lett. i) stabilisce che le convenzioni debbano prevedere le

modalità per il pagamento di tale corrispettivo, in modo da assicurare tempistiche di pagamento coerenti con l'effettivo svolgimento delle attività, nel rispetto della normativa vigente;

d) l'articolo 1, comma 3, lett. j) stabilisce che le convenzioni debbano prevedere il riconoscimento dei costi effettivamente sostenuti e pagati, comprensivi della quota di costi generali;

e) l'articolo 1, comma 3, lett. k) prevede la definizione, nel caso di convenzioni aventi validità pluriennale, di un cronoprogramma di massima della spesa prevista per annualità, calcolata al netto dell'IVA, nell'ambito del corrispettivo complessivo stabilito, unitamente alle corrispondenti modalità di pagamento;

f) l'articolo 1, comma 3, lett. m), stabilisce che le convenzioni debbano prevedere la definizione degli strumenti per condurre l'attività di controllo sul regolare svolgimento delle attività oggetto della Convenzione e sui costi sostenuti;

g) l'articolo 1, comma 3, lett. o) prevede che siano rispettati gli obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in base a quanto previsto dagli artt. 29 e 192, comma 3, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dall'articolo 1, comma 32, della Legge 6 novembre 2012, n. 190;

h) l'articolo 1, comma 3, lett. q) prevede che il l'Amministrazione committente sia tenuta a trasmettere annualmente alla competente struttura del Ministero delle imprese e del made in Italy un resoconto sullo stato di attuazione della convenzione, con indicazione delle somme erogate e di quelle da erogare e delle ulteriori informazioni utili ai fini del monitoraggio sull'andamento delle attività di Invitalia;

- la delibera n. 484 del 30 maggio 2018 dell'ANAC, che ha disposto l'iscrizione, tra le altre, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, oggi Ministero dell'ambiente e della sicurezza Energetica, nell'elenco di cui all'articolo 192, comma 1, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in relazione agli affidamenti nei confronti della società in house Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., attestando che per l'Agenzia ricorrono tutte le condizioni previste dal comma 1 del citato articolo 5 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, atteso che la società medesima, oltre ad essere partecipata al 100% dallo Stato, è assoggettata, ai sensi della normativa vigente, al controllo analogo del Ministero delle imprese e del made in Italy, che lo esercita congiuntamente con le altre Amministrazioni dello Stato;
- che con nota prot. Invitalia. n. 0411334 del 16 ottobre 2024, Invitalia ha comunicato al Ministero delle imprese e del made in Italy - Dipartimento per i servizi interni, finanziari, territoriali e di vigilanza - Direzione Generale Servizi di Vigilanza - Divisione VIII -Vigilanza su Enti Strumentali, Fondazioni, Società Partecipate e Vigilate dal Ministero, le informazioni richieste relative all'attestazione del conseguimento nel triennio 2021-2023 di una quota superiore all'80% dei ricavi per servizi svolti dalla medesima Agenzia per i compiti affidati da

Amministrazioni centrali dello Stato, quale condizione prevista dall'articolo 7, del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

- che il Ministero delle imprese e del made in Italy - Dipartimento per i servizi interni, finanziari, territoriali e di vigilanza - Direzione Generale Servizi di Vigilanza - Divisione VIII - Vigilanza su Enti Strumentali, Fondazioni, Società Partecipate e Vigilate dal Ministero, tramite propria nota - AOO_STV - AOO_Servizi, Territorio, Vigilanza Affidamenti in house prot. n. 0093803 del 22 ottobre 2024, ha verificato che la percentuale di fatturato realizzata da Invitalia nel triennio 2021 -2023 per lo svolgimento di compiti affidati dalle Amministrazioni centrali dello Stato, calcolata sul fatturato medio del triennio è pari al 98,24%, e che può pertanto considerarsi soddisfatta la condizione normativa di cui al riportato articolo 7, del d.lgs. n. 36/2023;

TENUTO CONTO

- che l'articolo 1, commi 9 e 10, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015) ha istituito, nello stato di previsione del Ministero della Cultura, il Fondo per la tutela del patrimonio culturale, finalizzato al finanziamento di interventi di tutela, riqualificazione e valorizzazione del patrimonio culturale nazionale;
- che l'articolo 7 del Decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2014, n. 106, ha previsto l'adozione annuale, con decreto del Ministro della Cultura, del Piano Strategico "Grandi Progetti Beni Culturali", volto alla realizzazione di interventi su beni o siti di eccezionale interesse culturale e paesaggistico, anche a fini turistici;
- del Decreto Ministeriale 2 dicembre 2016, n. 556, recante l'approvazione del Piano Strategico "Grandi Progetti Beni Culturali" per le annualità 2017 e 2018;
- del Verbale del Consiglio di amministrazione della Biblioteca nazionale centrale di Firenze del 2 aprile 2019;
- del Decreto del Dipartimento per le attività culturali n. 1591 dell'8 luglio 2025;
- del Verbale del Consiglio di amministrazione della Biblioteca nazionale centrale di Firenze del 26 settembre 2025;
- del Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il "Codice dei beni culturali e del paesaggio";
- dell'articolo 9, comma 2, del citato Decreto-legge n. 77/2021 che prevede che al fine di assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi, le amministrazioni possono avvalersi del supporto tecnico-operativo assicurato per il PNRR da società a prevalente partecipazione pubblica, rispettivamente, statale, regionale e locale, dagli enti del sistema camerale e da enti vigilati;
- dell'articolo 10, comma 1, del citato Decreto-legge n. 77/2021 che prevede che per

sostenere la definizione e l'avvio delle procedure di affidamento e accelerare l'attuazione degli investimenti pubblici, le Amministrazioni interessate, mediante apposite convenzioni, possono avvalersi del supporto tecnico-operativo di società in house qualificate ai sensi dell'articolo 38 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (ora articolo 63, comma 4, del Codice dei Contratti Pubblici, per effetto dell'articolo 226, comma 5);

- in particolare, dell'articolo 10, comma 2, del Decreto-legge n. 77/2021, ai sensi del quale l'attività di supporto tecnico- operativo copre anche le fasi di definizione, attuazione, monitoraggio e valutazione degli interventi;
- dell'articolo 10, comma 3, del Decreto-legge n. 77/2021, per effetto del quale la valutazione della congruità economica dell'offerta che l'Amministrazione è tenuta a svolgere, ha riguardo all'oggetto e al valore della prestazione e la motivazione del provvedimento di affidamento dà conto dei vantaggi, rispetto al ricorso al mercato, derivanti dal risparmio di tempo e di risorse economiche, mediante comparazione degli standard di riferimento della società Consip S.p.A. e delle centrali di committenza regionali;
- la BNCF, con nota prot. n. 0004988-P del 23 luglio 2025, ha manifestato l'intenzione di avvalersi del supporto tecnico – operativo di Invitalia, in considerazione della collaborazione in essere tra quest'ultima ed il Ministero della Cultura per la programmazione e l'attuazione di investimenti strategici per la tutela, la valorizzazione e la gestione del patrimonio culturale, con riferimento ai lavori per il recupero e restauro del complesso architettonico ex caserma Curtatone e Montanara per deposito librario della Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze;
- in riscontro alla citata richiesta della BNCF, Invitalia, con nota prot. n. 339556 del 20 ottobre 2025, ha trasmesso alla BNCF la proposta di "*Piano di Esecuzione delle Attività per il supporto tecnico-operativo connesso ai lavori per il recupero e restauro del complesso architettonico ex caserma Curtatone e Montanara per deposito librario della Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze*";
- la BNCF, con nota prot. n. 0008361-P del 21 ottobre 2025, ha approvato la Proposta di Piano di Esecuzione delle Attività, comunicando l'esito positivo della valutazione di congruità tecnico-economica espletata ai sensi dell'articolo 7, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 36/2023, per la realizzazione delle predette attività, tenendo conto dei vantaggi in termini di economicità, di celerità o di perseguimento di interessi strategici, vista anche la significativa esperienza maturata dall'Agenzia nelle materie oggetto del Piano di Esecuzione delle Attività;
- con prot. n. 0234906 del 5 novembre 2025, il Ministero delle imprese e del made in Italy - Dipartimento per i servizi interni, finanziari, territoriali e di vigilanza - Direzione Generale servizi di Vigilanza - Divisione VIII - Vigilanza su enti strumentali, fondazioni, società partecipate e vigilate dal Ministero - ha rilasciato il proprio nulla osta alla sottoscrizione della presente Convenzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 1 lett. a) del D.M. del 4 maggio

2018;

TUTTO CIÒ PREMESSO, TRA LE PARTI SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1
(Valore delle premesse e degli allegati)

1. Le premesse ed i seguenti allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione:

- Allegato 1: Piano di Esecuzione delle Attività per il supporto tecnico-operativo connesso ai lavori per il recupero e restauro del complesso architettonico ex caserma Curtatone e Montanara per deposito librario della Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze;
- Allegato 2: Disciplinare di rendicontazione;
- Allegato 3: Nomina a Responsabile del trattamento dei dati personali ex articolo 28 del GDPR.

Articolo 2
(Oggetto della Convenzione)

1. Con la presente Convenzione sono regolati i rapporti tra la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze e Invitalia, aventi ad oggetto la prestazione da parte dell'Agenzia di servizi di supporto tecnico-operativo per i lavori di recupero e restauro del complesso architettonico ex caserma Curtatone e Montanara per deposito librario della Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, come dettagliati nel Piano di Esecuzione delle Attività – Allegato 1 e riconducibili alle seguenti linee di intervento:

a) Supporto tecnico operativo al RUP e alla Stazione Appaltante, con particolare riferimento al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'opera, ivi incluse le verifiche dei requisiti ai sensi degli articoli 94, 95, 96, 97, 98 e 100 del Codice dei Contratti Pubblici;

b) Costituzione dell'Ufficio di Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e assunzione dei ruoli tecnici propri dell'ufficio di Direzione Lavori, quali Direttore dei lavori, Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, Direttore/i operativo/i e Ispettore di cantiere.

2. Le attività di Stazione Appaltante e di Responsabile unico del progetto, con tutti gli oneri derivanti, rimarranno di competenza della Direzione della BNCF.

Articolo 3
(Esecuzione delle Attività)

1. Per l'esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione, Invitalia si avvale del proprio personale, di quello delle società eventualmente controllate e direttamente di queste ultime nonché, nel rispetto delle normative vigenti, della collaborazione di professionisti esterni laddove ne ricorra la necessità, previa condivisione con la BNCF.

2. Il personale ed i collaboratori di cui al precedente comma, dovranno possedere, in conformità all'Allegato 1, competenze tecnico-specialistiche, finanziarie e amministrative, in ordine alle attività di cui all'articolo 2 della presente Convenzione.

3. La BNCF si impegna a mettere a disposizione di Invitalia tutte le informazioni e la documentazione in suo possesso funzionale alla realizzazione delle attività.

4. Invitalia si impegna affinché il proprio personale, che a qualsiasi titolo collabori con la BNCF, si attenga scrupolosamente al rispetto di quanto previsto dal Codice di comportamento del committente ed alle direttive impartite da quest'ultimo in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679.

5. Per l'esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione, Invitalia si impegna a operare nel perseguimento degli obiettivi dell'atto convenzionale in pieno rispetto dei criteri di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica.

Articolo 4
(Referenti)

1. La BNCF indica quale referente per le attività oggetto della presente Convenzione la dott.ssa Elisabetta Sciarra:

- E-mail: elisabetta.sciarra@cultura.gov.it; bnc-fi@cultura.gov.it
- PEC: bnc-fi@pec.cultura.gov.it
- Tel: 055-2491999/98

2. Invitalia indica quale referente per le attività oggetto della presente Convezione il Responsabile di Investimenti Pubblici, dott. Giovanni Portaluri:

- E-mail: gportaluri@invitalia.it
- PEC: investimentipubblici@postacert.invitalia.it
- Tel: 06 42160507

3. Eventuali avvicendamenti dei suddetti referenti saranno tempestivamente comunicati all'altra

Parte e non comportano la modifica della presente Convenzione.

Articolo 5
(Corrispettivi)

1. Per lo svolgimento delle attività di cui al precedente articolo 2, la BNCF riconosce all'Agenzia, per l'intero periodo di durata della Convenzione, e comunque fino al termine delle attività previste nell'Allegato 1, un importo complessivo massimo di euro 1.654.718,80 euro (unmilioneseicentocinquantaquattromilasettecentodiciotto/80 euro) oltre IVA.

2. L'importo di cui al comma 1 è comprensivo di spese generali, in misura comunque non superiore al 25% dei costi diretti ammissibili e copre tutti i costi diretti e indiretti sostenuti da Invitalia per le attività previste dalla presente Convenzione, liberando la BNCF da ogni eventuale altra richiesta.

3. La copertura finanziaria del corrispettivo è disposta a valere sulle risorse assegnate alla BNCF per l'attuazione delle attività di cui all'Allegato 1.

4. L'IVA, da calcolarsi in base all'aliquota vigente al momento dell'emissione di ciascuna fattura da parte di Invitalia, verrà versata dalla BNCF all'Erario dello Stato ai sensi della normativa in materia di scissione dei pagamenti (c.d. "*split payment*") di cui all'articolo 1, comma 629, lettera b) della L. 190/2014.

5. Invitalia assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

6. Resta inteso che qualora la BNCF dovesse ricevere ulteriori finanziamenti relativi all'intervento di cui all'articolo 2, comma 1, della presente Convenzione, le Parti si impegneranno a sottoscrivere un eventuale addendum contrattuale volto a integrare, se necessario, il perimetro della Convenzione.

7. Il Cronoprogramma della spesa è così preventivamente ripartito per annualità, sulla base dell'andamento presunto delle attività da realizzare, secondo la seguente stima di massima:

2025	2026	2027	2028	2029	Totale (netto IVA)	Totale (lordo IVA)
39.398,07	472.776,80	472.776,80	472.776,80	196.990,33	**1.654.718,80**	**2.018.756,94**

Articolo 6
(Criteri di rendicontazione e modalità di pagamento)

1. Il pagamento del corrispettivo di cui all'articolo 5 è effettuato secondo le seguenti modalità:

- il 20% (venti percento), a titolo di anticipazione, entro 30 giorni dalla data di registrazione

della presente Convenzione, previa presentazione della relativa fattura da parte di Invitalia;

- la restante parte a seguito di presentazione e approvazione della relazione sulle attività svolte in ciascun semestre, con la rendicontazione delle relative spese sostenute. Ciascun pagamento semestrale intermedio è decurtato di un importo pari al 20% delle spese di volta in volta rendicontate e ritenute ammissibili, sino al recupero di quanto già erogato a titolo di anticipazione.

2. La relazione di cui al comma precedente, presentata da Invitalia entro 120 giorni dalla scadenza del periodo oggetto di rendicontazione, sarà redatta sulla base di quanto stabilito nel "Disciplinare di rendicontazione" (Allegato 2) e dovrà contenere:

- una descrizione delle attività svolte;
- l'indicazione del gruppo di lavoro impiegato;
- tabelle di rendicontazione con indicazione e valorizzazione delle ore/uomo impiegate, per singolo dipendente e separata evidenza delle trasferte e dei giustificativi di spesa.

3. Ferma restando la descrizione delle attività svolte fornita da Invitalia in sede di rendicontazione delle attività, secondo la periodicità definita dal precedente comma 1, la BNCF potrà richiedere a Invitalia ulteriori specifiche relazioni informative sullo stato di avanzamento delle attività.

4. Invitalia, a fronte delle attività realizzate e previa valutazione positiva delle stesse da parte della BNCF della rendicontazione delle spese, da effettuarsi entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla relativa trasmissione, procederà all'emissione delle corrispondenti fatture a valere sulle risorse assegnate.

5. Le fatture relative agli importi rendicontati, emesse elettronicamente con codice univoco IPA P7FOAB, dovranno riportare il CUP relativo al Piano di Esecuzione delle Attività.

6. La BNCF provvederà al pagamento delle fatture entro 30 (trenta) giorni, naturali e consecutivi, dalla data di presentazione delle fatture medesime, mediante accredito su un conto corrente bancario dedicato in via non esclusiva alla gestione dei rapporti economici derivanti dalla presente Convenzione, i cui estremi saranno comunicati da Invitalia alla BNCF con le modalità di cui all'articolo 4 della presente Convenzione.

7. La documentazione relativa al Piano di Esecuzione delle Attività – Allegato 1, inclusi i documenti giustificativi di spesa, è conservata in originale da Invitalia per dieci anni dalla data di riferimento di ogni singolo documento di spesa ed è resa disponibile, a richiesta, per gli accertamenti e le verifiche.

Articolo 7

(Durata, efficacia, proroghe e modifiche)

1. La durata della presente convenzione è fino al 31 maggio 2029. L'efficacia resta subordinata all'approvazione da parte dei competenti organi di controllo.

2. Eventuali proroghe o modifiche della presente Convenzione sono concordate tra le Parti e formalizzate mediante atto aggiuntivo.

3. Resta fermo in ogni caso l'obbligo per le Parti al compimento, anche oltre il termine indicato al comma 1, di tutte le operazioni già avviate nell'ambito degli adempimenti previsti dalla Convenzione stessa, fatta salva la sopravvenienza di disposizioni normative o regolamentari o derivanti dalla presente Convenzione che dovessero renderne necessaria la risoluzione anticipata.

Articolo 8
(Riservatezza)

1. Resta tra le Parti espressamente convenuto che tutte le informazioni, concetti, idee, procedimenti, metodi e/o dati tecnici di cui il personale utilizzato da Invitalia viene a conoscenza nello svolgimento delle attività disciplinate dalla presente Convenzione, devono essere considerati riservati e coperti da segreto.

2. In tal senso, Invitalia si obbliga ad adottare, con i propri dipendenti e con i soggetti terzi eventualmente coinvolti nell'esecuzione delle attività, tutte le cautele necessarie a tutelare la riservatezza di tali informazioni e/o documentazione.

3. L'Agenzia ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di cui venga in possesso, e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione. Detto obbligo sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originale o predisposto in esecuzione delle attività affidate in ragione della presente Convenzione.

4. La BNCF ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni riguardanti il personale di Invitalia e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione.

Articolo 9
(Interruzione)

1. Nei casi di interruzione delle attività per cause non imputabili a Invitalia, la BNCF, effettuate le opportune valutazioni, erogherà il corrispettivo spettante, commisurato ai costi sostenuti e agli impegni già assunti formalmente.

2. A seguito dell'interruzione delle attività, l'eventuale importo erogato a Invitalia e successivamente non rendicontato dovrà essere rimborsato.

Articolo 10

(Controlli e verifica della regolare esecuzione del servizio)

1. Invitalia si impegna a sottoporsi a tutti i tipi di controllo, inerenti all'incarico in oggetto che la BNCF intende effettuare a proprio insindacabile giudizio e secondo le modalità da essi determinate.

2. Ove la BNCF dovesse ritenere, sulla base delle risultanze della verifica di cui al comma precedente, che sussistano inadempienze e/o inefficienze nell'espletamento del servizio, può procedere alla risoluzione della Convenzione. In tal caso Invitalia ha diritto esclusivamente al pagamento delle prestazioni eseguite, trovando applicazione quanto previsto dall'articolo 12, comma 3.

Articolo 11

(Diritto di recesso)

1. La BNCF può recedere in qualunque momento dagli impegni assunti con la presente Convenzione nei confronti di Invitalia qualora, nel corso dello svolgimento delle attività, intervengano fatti e provvedimenti che modifichino la situazione esistente al momento della stipula della presente Convenzione e/o ne rendano impossibile la sua conduzione a termine. In tale ipotesi, saranno riconosciuti a Invitalia i costi sostenuti alla data di comunicazione scritta del recesso, nonché quelli che, anche se relativi ad attività non ancora materialmente effettuate, risultino già oggetto di impegni formalmente assunti con atti giuridicamente vincolanti.

2. L'Agenzia non potrà pretendere alcunché dalla BNCF a titolo di rimborso degli ulteriori costi derivanti dalla mancata prosecuzione della presente Convenzione in ragione dell'esercizio del suddetto potere di recesso.

3. Qualora sopravvengano mutamenti normativi che rendano non più di interesse, a giudizio di entrambe le Parti, la prosecuzione del rapporto in essere, la convenzione stessa potrà essere risolta anticipatamente, fermo restando il diritto dell'Agenzia a veder riconosciuto il rimborso dei costi che, ancorché non materialmente effettuati, alla data sopra indicata, risultino da impegni definitivamente vincolanti e non eludibili.

Articolo 12

(Risoluzione)

1. Oltre che per le ipotesi espressamente previste dalla presente Convenzione, nel caso di inadempienze e/o inefficienze dei servizi offerti o di negligenza nell'adempimento degli obblighi assunti con la presente Convenzione, la BNCF ha la piena facoltà di risolvere la Convenzione.

2. La BNCF intima Invitalia, a mezzo PEC, di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle specifiche norme contrattuali entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni.

3. Nell'ipotesi in cui Invitalia non dovesse provvedere, la BNCF procede di diritto alla risoluzione della Convenzione, senza che l'inadempiente abbia nulla a pretendere ad eccezione del riconoscimento delle prestazioni eseguite.

Articolo 13
(Tutela dei dati personali)

1. Invitalia e la BNCF si impegnano reciprocamente a osservare la normativa a tutela dei dati personali, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati" (di seguito anche "GDPR") e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii. (di seguito anche "Codice privacy"), al fine di trattare lecitamente i dati personali di terzi il cui utilizzo è necessario per l'esecuzione del presente contratto. Le Parti si impegnano, altresì, a compiere tutte le operazioni di trattamento di dati personali nel rispetto dei diritti alla riservatezza, alla libertà e ai diritti fondamentali dei soggetti interessati, secondo liceità, correttezza e trasparenza, ai sensi dell'articolo 5 del GDPR e per il solo ed esclusivo fine di perseguire gli scopi di cui alla presente Convenzione, nonché degli eventuali obblighi di legge alla stessa connessi.

2. La BNCF, in qualità di Titolare del trattamento, individua Invitalia quale "Responsabile del trattamento", ai sensi dell'art. 28 del GDPR, relativamente alle attività oggetto della Convenzione, così come indicate all'art. 2, comma 1, secondo le condizioni e le istruzioni contenute nell'atto di nomina allegato, che costituisce parte integrante della presente Convenzione. La sottoscrizione della presente Convenzione da parte dell'Agenzia equivale anche ad accettazione della nomina. Il Responsabile del trattamento garantisce al Titolare, ai sensi dell'art. 28 del GDPR, di aver adottato sia un Sistema di gestione della privacy sia misure tecniche e organizzative adeguate, tali da garantire che il trattamento soddisfi i requisiti previsti dal GDPR e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato.

3. I rapporti privacy diretti: le Parti si danno reciprocamente atto, ai sensi e per gli effetti degli articoli 13 e seguenti del GDPR, che le informazioni raccolte per la finalità di eseguire il presente contratto, anche riferite ai propri dipendenti e collaboratori, saranno trattate con mezzi automatizzati o manuali e concernono dati comuni il cui mancato conferimento importerebbe l'impossibilità di eseguire la presente scrittura. Le informazioni non saranno diffuse né trasferite all'estero. La comunicazione avrà luogo esclusivamente per l'esecuzione degli obblighi di legge nonché per finalità fiscali e contabili. Ognuna delle parti informa l'altra che potrà esercitare i diritti di cui all'art. 15 e ss. del GDPR tra cui quelli di cancellazione, di opposizione e di accesso, rivolgendosi direttamente presso le sedi delle società indicate nel presente contratto. Invitalia, infine, informa che ha provveduto a nominare il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), nell'ambito della propria struttura, il quale potrà essere contattato per ogni questione inerente al trattamento dei dati personali. I dati di contatto del RPD sono disponibili sul sito dell'Agenzia.

Articolo 14
(Controversie)

1. Per ogni controversia insorgente dalla presente Convenzione è competente in via esclusiva, per reciproco accordo delle Parti, il Foro di Roma.

Articolo 15
(Comunicazioni e notifiche)

1. Qualunque comunicazione tra le Parti, riguardante l'espletamento delle attività oggetto della presente Convenzione, deve essere indirizzata all'indirizzo dei referenti di cui all'articolo 4 della presente Convenzione ed effettuata mediante Posta Elettronica Certificata.

2. Le notifiche di decisioni o le comunicazioni delle Parti alle quali si intenda dare data certa e da cui debbano decorrere i termini per gli adempimenti, sono effettuate a mezzo Posta Elettronica Certificata agli indirizzi di cui all'articolo 4.

3. È onere di ciascuna parte comunicare tempestivamente all'altra qualunque variazione dei recapiti precedentemente indicati. In mancanza di tale comunicazione, la parte diligente non assume alcuna responsabilità per l'eventuale mancato recapito delle comunicazioni inviate.

Articolo 16
(Assenza di conferimento di incarichi o di contratti di lavoro a ex dipendenti della BNCF)

1. Invitalia, in conformità alle disposizioni previste all'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come integrato dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, a decorrere dall'entrata in vigore della citata norma dichiara di non aver affidato incarichi o lavori retribuiti e si obbliga a non affidarne, anche a seguito della sottoscrizione della presente Convenzione, in forma autonoma o subordinata, a ex dipendenti della BNCF che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa BNCF, e non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività svolta nell'ambito del suddetto rapporto.

2. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dalla citata disposizione sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Articolo 17
(Obblighi di pubblicazione)

1. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, lettera o) della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 maggio 2018, le Parti si impegnano a rispettare

quanto disciplinato relativamente agli obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in base a quanto previsto dall'articolo 28 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

Articolo 18
(Rinvio a norme)

1. Per quanto non previsto nella presente Convenzione, si rinvia alla normativa unionale e nazionale vigente.

2. Invitalia dichiara di aver assolto all'obbligo relativo al pagamento dell'imposta di bollo, in conformità alla normativa vigente, e in particolare ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, che disciplina l'onere del tributo nei rapporti con lo Stato.

La presente Convenzione è sottoscritta con firma digitale, secondo quanto previsto dall'articolo 15, comma 2-bis, della l. 7 agosto 1990, n. 241.

Allegati:

1) Piano di Esecuzione delle Attività per il supporto tecnico-operativo connesso ai lavori per il recupero e restauro del complesso architettonico ex caserma Curtatone e Montanara per deposito librario della Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze;

2) Disciplinare di rendicontazione;

3) Nomina a Responsabile del trattamento dei dati personali ex articolo 28 del GDPR.

Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze
Dott.ssa Elisabetta Sciarra

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.

INVITALIA – Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d'Impresa S.p.A.
Dott. Bernardo Mattarella

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.

ALLEGATO 1

Piano di Esecuzione delle Attività per il supporto tecnico-operativo connesso ai lavori per il recupero e restauro del complesso architettonico ex caserma Curtatone e Montanara per deposito librario della Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze

CUP: F17B25000080001 (CUP Master); F17B25000110001 (CUP collegato)

Indice

1. Premessa 1
2. Descrizione attività di supporto tecnico-operativo 2
3. Cronoprogramma 4
4. Struttura operativa 5
5. Quadro finanziario 8
6. Rendicontazione e cronoprogramma della spesa 9

1. Premessa

La Biblioteca nazionale centrale di Firenze, afferente alla Direzione Generale Biblioteche e Istituti Culturali del Ministero della cultura, è un Istituto autonomo che ha quale missione istituzionale la raccolta conservazione, documentazione e valorizzazione della memoria storica della Nazione, al fine di favorire, con la trasmissione della conoscenza, il progresso della comunità.

Nell'ambito di tali obiettivi, la Biblioteca, che opera in qualità di Stazione Appaltante, ha avviato un percorso per la valorizzazione e rifunzionalizzazione del complesso architettonico ex caserma Curtatone e Montanara da destinare a nuovi depositi librari della Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. L'edificio oggetto di intervento, sito nell'area compresa fra via Tripoli e via dei Malcontenti, ha origini medievali e sorge nella zona di Santa Croce. La consistenza immobiliare dell'intero complesso ha uno sviluppo complessivo in superficie di circa mq. 8300,00 di cui mq. 1.300,00 di aree scoperte.

Il progetto esecutivo per il recupero e restauro del complesso architettonico è stato redatto dalla GNOSIS progetti ed è stato poi posto a base di gara per l'affidamento dei lavori. A seguito della chiusura della procedura risulta essere in via di sottoscrizione da parte della Biblioteca il contratto per l'esecuzione dei lavori con l'aggiudicatario della procedura.

Al fine di proseguire e rafforzare il percorso avviato per la valorizzazione e rifunzionalizzazione del complesso architettonico ex caserma Curtatone e Montanara, la Biblioteca nazionale centrale di Firenze, con nota prot. 0004988 del 23 luglio 2025, ha manifestato l'intenzione di avvalersi del supporto tecnico – operativo di Invitalia, in considerazione della collaborazione in essere tra quest'ultima e il Ministero della cultura.

In riscontro a tale richiesta, sulla base delle successive interlocuzioni intercorse con la Biblioteca per una prima rilevazione dei fabbisogni di supporto dell'Istituto stesso, Invitalia ha formulato la presente proposta di piano delle attività.

Pertanto, si descrivono di seguito le attività e le modalità di attuazione del supporto previsto a favore della Biblioteca, indicando inoltre la struttura operativa che sarà impegnata per la realizzazione di tali attività, nonché i tempi e i costi stimati.

2. Descrizione attività di supporto tecnico-operativo

Nell'ambito dei lavori per il recupero e restauro del complesso architettonico ex caserma Curtatone e Montanara da destinare a deposito librario della Biblioteca è prevista l'esecuzione delle attività di seguito indicate.

- Supporto tecnico operativo al RUP e alla Stazione Appaltante per l'attuazione dell'intervento relativamente con particolare riferimento a:
  - supporto ingegneristico, in funzione delle esigenze specialistiche che riguardano l'esecuzione del cantiere
  - supporto amministrativo, in particolare per la predisposizione di atti amministrativi, comunicazioni, relazioni, report etc di competenza del RUP della Stazione Appaltante;
  - supporto per le verifiche dei requisiti, in corso d'opera, ai sensi degli articoli 94, 95, 96, 97, 98 e 100 del Dlgs 36/2023 dell'affidataria dei lavori e degli eventuali subappaltatori/subaffidatari, che dovessero essere coinvolti durante l'esecuzione dei lavori;
- Costituzione dell'Ufficio di Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e assunzione dei ruoli tecnici propri dell'ufficio di Direzione Lavori, quali Direttore dei lavori, Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, Direttore/i operativo/i e Ispettore di cantiere.

  Il Direttore dei lavori, coadiuvato dall'ufficio di direzione lavori
  - assicura la corretta esecuzione delle opere secondo le norme e secondo quanto previsto dal progetto e dalla documentazione contrattuale nel rispetto delle tempistiche ivi stabilite.
  - redige tutta la documentazione utile alla gestione del cantiere, così come indicato dalla normativa di settore in materia di appalti pubblici e in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e come da elenco riportato a mero titolo di esempio:
    - verbali di consegna delle aree e dei lavori
    - verbali in genere
    - ordini di servizio
    - relazioni riservate al RUP
    - valutazione su richieste di proroghe dell'appaltatore
    - stati avanzamento lavori
    - libretto delle misure
    - registro di contabilità
    - schede accettazione materiali
    - predisposizione dei certificati di pagamento

- relazione a strutture ultimate
- stato finale
- eventuale documentazione grafica, descrittiva e contabile, ivi inclusi verbali di concordamento nuovi prezzi relativamente a perizie (ad esempio di variante, di assestamento etc…)
- verifica della completezza dell'*as built* del realizzato e della sua coerenza e adeguatezza per un suo eventuale futuro impiego nell'ambito della gestione informativa digitale.

Inoltre, nel rispetto delle normative di settore in materia di appalti pubblici, sono altresì richiesti il controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'opera, assicurando che i lavori siano eseguiti a regola d'arte e nelle tempistiche stabilite, secondo la documentazione di gara, il contratto, il Capitolato speciale di appalto e il progetto esecutivo allegato, ivi inclusa l'elaborazione, qualora ve ne fosse la necessità, delle eventuali perizie finalizzate all'emissione di modifiche contrattuali.

Il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (CSE) avrà il compito di:

- aggiornare il Piano di sicurezza e coordinamento (PSC),
- verificare l'applicazione delle disposizioni in esso contenute,
- verificare l'idoneità del Piano Operativo di Sicurezza (POS),
- adeguare il fascicolo dell'opera,
- organizzare la cooperazione e il coordinamento dei lavori tra le imprese esecutrici,
- segnalare le inosservanze e proporre ove necessario la sospensione delle attività.

Le figure del Direttore operativo, in funzione delle specifiche discipline specialistiche, e dell'Ispettore di cantiere avranno il compito di supportare il Direttore dei lavori nella tenuta dei diversi documenti contabili e nella verifica del rispetto degli obblighi dell'esecutore e dei subappaltatori, nonché nel controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'opera.

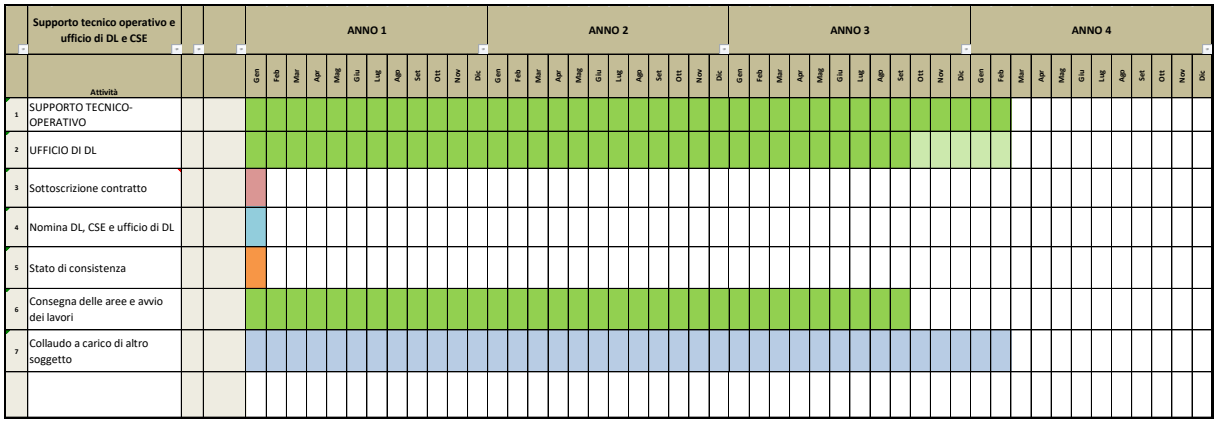
Il Direttore operativo avrà il compito di assistere il CSE per tutti gli aspetti della sicurezza, curando la anche la contabilità e l'aggiornamento del cronoprogramma.

Le attività dell'ufficio di Direzione Lavori avranno inizio a seguito di formale comunicazione del RUP e termineranno con il rilascio del certificato di collaudo, ad opera di altro soggetto, e la restituzione delle aree di cantiere alla Stazione Appaltante da parte dell'impresa costruttrice.

Il Direttore dei Lavori e il CSE dovranno essere presenti in cantiere almeno una volta a settimana, e l'ispettore di cantiere almeno tre volte a settimana. Le altre figure professionali (direttori operativi e altro), dovranno essere presenti in cantiere almeno nei momenti in cui saranno eseguite le lavorazioni relative alle proprie competenze.

3. Cronoprogramma

Si riporta, di seguito, la previsione del cronoprogramma in rapporto alle attività descritte nel paragrafo precedente.



Il cronoprogramma sopra riportato non tiene conto delle tempistiche necessarie per la redazione di eventuali perizie di variante che dovessero rendersi necessarie e delle possibili interruzioni e/o sospensioni in corso d'opera del cantiere.

4. Struttura operativa

Il team di lavoro di Invitalia dedicato a realizzare quanto previsto dal presente Piano di Esecuzione delle Attività, sarà composto da figure professionali interne con differenti background ed expertise, in coerenza con le attività da svolgere, occupate sia a tempo pieno che part time a seconda delle effettive necessità.

Saranno coinvolte risorse con diversi livelli di seniority e di inquadramento, con competenze prevalentemente tecniche, giuridiche ed economiche con pregresse esperienze nella gestione di servizi analoghi a quelli di cui al presente Piano di Esecuzione delle Attività.

Nello specifico, in considerazione delle attività da realizzare, è previsto il coinvolgimento di risorse in possesso delle seguenti competenze professionali:

- attività tecnico specialistiche per opere pubbliche per le discipline: ingegneria civile ed edile, degli impianti meccanici elettrici e speciali, ambientale;
- architettura;
- sicurezza D.lgs. n. 81/2008;
- geologia;
- tecnico amministrative;
- prevenzione incendi;
- coordinamento della sicurezza;
- gestione e coordinamento di progetti complessi con riguardo alla tutela, valorizzazione e gestione del patrimonio culturale;
- valutazione dei vincoli e definizione delle procedure più idonee per la realizzazione degli interventi;
- competenze giuridiche, economiche e tecniche e pregresse esperienze per la gestione degli appalti pubblici.

L'inquadramento aziendale e la descrizione delle risorse di cui Invitalia dispone per l'attuazione della Convenzione sono riportati nella tabella seguente:

Tabella 1 - Inquadramenti aziendali e profili professionali

Livello professionale INVITALIA	Descrizione profilo e competenze
Dirigente	Risorse, con esperienza non inferiore a 10 anni, dotate di elevata professionalità e di riconoscibile autonomia direzionale, nonché gli esperti in grado di contribuire all'implementazione delle strategie e della operatività del programma mediante attività di supporto, gestione e monitoraggio di programmi e progetti anche comunitari.
Livello A1	Risorse con elevata professionalità specialistica e/o gestionale. Operano, nell'ambito di attività ad alta complessità di rilevanza strategica per l'Azienda, con discrezionalità di poteri, autonomia di iniziativa e facoltà di decisione nell'ambito delle responsabilità assegnate, manifestando totale padronanza del ruolo rivestito, elevata preparazione professionale e/o particolari specializzazioni maturate a seguito di una pregressa significativa esperienza acquisita su attività di alta complessità. Hanno un ruolo definito di gestione di attività complesse in un contesto relazionale interno o esterno articolato e con elementi di incertezza, ovvero, un elevato grado di seniority su specifiche attività di interesse strategico per l'Azienda, che può, altresì, prevedere il coordinamento gerarchico e il controllo sugli output e sulle attività di altre/i Lavoratrici/Lavoratori - appartenenti alla medesima categoria legale, ovvero, a livelli inferiori -, in un contesto relazionale non strutturato/proceduralizzato.
Livello A2	Risorse con elevata professionalità specialistica e/o gestionale. Operano, nell'ambito di attività a media complessità, con discrezionalità di poteri, autonomia di iniziativa e facoltà di decisione nell'ambito delle responsabilità assegnate, manifestando padronanza del ruolo rivestito, preparazione professionale e/o specializzazioni maturate a seguito di una pregressa esperienza. Hanno un ruolo definito di gestione di attività di media complessità, in un contesto relazionale interno o esterno articolato e con elementi di incertezza, ovvero, un rilevante grado di seniority su specifiche attività che può altresì prevedere il coordinamento gerarchico di altre/i Lavoratrici/Lavoratori e il controllo sugli output in un contesto relazionale non strutturato/proceduralizzato.
Livello B	Risorse che svolgono funzioni a elevato contenuto professionale, caratterizzate da comprovata esperienza in ambiti di specializzazione definiti. Operano con relativa discrezionalità operativa e decisionale su attività di media complessità, anche svolgendo attività di coordinamento operativo di altre/i Lavoratrici/Lavoratori - appartenenti alla medesima categoria legale, ovvero, a livelli inferiori, secondo le direttive del Responsabile di unità, rispondendo a obiettivi tecnici e qualitativi indicati in un contesto relazionale non necessariamente strutturato/proceduralizzato.
Livello C	Risorse in possesso di specifica e adeguata capacità professionale acquisita mediante approfondita preparazione teorica e/o tecnico pratica. Operano con autonomia di merito su attività non necessariamente standardizzate, con dimostrata capacità di gestire con autonomia operativa parti di attività di media complessità, secondo le indicazioni ricevute dal Responsabile di unità organizzativa o operativa o dal Coordinatore e perseguono obiettivi tecnici e quantitativi puntuali e definiti, in un contesto relazionale strutturato e parzialmente proceduralizzato.
Livello D	Risorse in possesso di specifica e adeguata capacità professionale acquisita mediante approfondita preparazione teorica e/o tecnico pratica. Operano con autonomia di merito su processi parzialmente/integralmente standardizzati, secondo le indicazioni ricevute dal Responsabile di unità organizzativa o operativa o dal Coordinatore e perseguono obiettivi tecnici e quantitativi puntuali e definiti, in un contesto relazionale strutturato e proceduralizzato.

Livello E	Risorse in possesso di conoscenze e capacità tecniche adeguate a consentire una limitata autonomia operativa secondo le istruzioni ricevute dal Responsabile di unità organizzativa o operativa o dal Coordinatore e che perseguono obiettivi tecnici e quantitativi puntuali e definiti, in un contesto relazionale standardizzato e/o proceduralizzato.

Di seguito si riporta la composizione del gruppo di lavoro, distinto per inquadramento aziendale, le previsioni di impiego in termini di giornate uomo e la determinazione della numerosità del gruppo di lavoro disposto per l'attuazione delle attività di cui al presente Piano di Esecuzione delle Attività in termini di risorse disposte e di FTE - Full Time Equivalent calcolati sula base della durata prevista delle attività.

Tabella 2 - Previsioni di impegno di gg/u, livello professionale e FTE

Qualifica	GG/UU	FTE
Dirigente	34,00	0,05
Livello A1	235,00	0,35
Livello B	773,00	1,15
Livello C	1108,00	1,65
Livello D	302,00	0,45
Livello E	437,00	0,65
Totale	**2889,00**	**4,30**

Si specifica che la ripartizione sopra riportata tra i diversi livelli di inquadramento potrà, fermo restando il relativo ammontare economico totale, essere oggetto di compensazioni tra le singole voci in ragione delle effettive necessità di supporto in attuazione del presente Piano di Esecuzione delle Attività.

5. Quadro finanziario

Il costo complessivo delle attività del presente Piano di Esecuzione delle Attività, con durata prevista fino al 31 maggio 2029, ammonta a **€ 2.018.756,94 IVA inclusa** (pari a € 1.654.718,80 IVA esclusa). Di seguito il prospetto con l'articolazione dei costi complessivi:

Tabella 3 - Riepilogo generale dei costi

Voce di spesa	**Costo totale €** (inclusi costi indiretti 25%)
1. Risorse interne della Società	**1.254.718,80**
2. Altre voci di costo	**400.000,00**
2.1 Consulenze specialistiche	150.000,00
2.2 Trasferte	250.000,00
Totale Iva esclusa	**1.654.718,80**
Iva 22%	364.038,14
Totale Iva inclusa	**2.018.756,94**

La ripartizione finanziaria tra le attività corrisponde a una stima indicativa; nella fase di attuazione, potranno rendersi necessarie rimodulazioni rispondenti alle esigenze operative rilevate.

Il costo parametrico delle giornate uomo per livello di inquadramento del personale di Invitalia [1]

[1] Ai fini della presente stima, sono stati considerati come riferimento i costi unitari standard per profilo professionale determinati secondo la metodologia dei costi semplificati applicati sul "PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020", già adottata con Decreto dell'Agenzia per la Coesione Territoriale n. 19 del 7 aprile 2017, successivamente aggiornata a seguito dell'analisi di congruità e coerenza svolta dall'Agenzia medesima e approvata con Decreto n. 114 di novembre 2020 e successivo Decreto n. 38 del 13 aprile 2023, è stata approvata dal Ministero della cultura con Decreto dell'Autorità di Gestione del Programma Nazionale Cultura 2021-2027 n. 73 del 6 febbraio 2024 in conformità all'art. 54 ultimo periodo del Reg. (UE) 1060/2021. Tale metodologia è stata successivamente aggiornata a seguito dell'analisi di coerenza e congruità svolta dall'Autorità di Gestione dei Programmi di rafforzamento della capacità amministrativa e approvata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud da ultimo con decreto 14/2005 del 26 marzo 2025. A far data dal 1° luglio 2024, con l'entrata in vigore del nuovo "Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Quadri e gli Impiegati delle Aziende del Gruppo Invitalia", è stata introdotta la nuova classificazione del personale dipendente articolata ora, con l'aggiunta dei profili A2 e C, su 6 livelli in ordine decrescente (da A1 a E). La nota trasmessa in data 17 dicembre 2024 alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud, ed oggetto del suddetto decreto di approvazione, poiché costruita sui dati del triennio 2021-2023, non ha potuto esplicare il calcolo dei costi standard afferenti ai due nuovi livelli A2 e C. Pertanto, al fine di definire i costi standard unitari per i nuovi livelli di inquadramento, è stata adottata una metodologia di calcolo basata sull'utilizzo di un'interpolazione lineare dei costi standard dei livelli adiacenti (livello B e D per il calcolo del costo standard del nuovo livello C; livello QB e B per il calcolo del costo standard del nuovo livello A2) approvati dal citato decreto 14/2005 del 26 marzo 2025.

utilizzato per la determinazione preventiva del costo complessivo delle attività descritte nel presente Piano di Esecuzione delle Attività è riportato nella tabella seguente.

Tabella 4 - Costo gg/uu per livello di inquadramento

Livello di inquadramento	**Costo gg/uu - €** *(comprensivo dei costi indiretti)*
Dirigente	1.231,2
Livello A1	630,9
Livello A2	525,6
Livello B	466,2
Livello C	420,3
Livello D	374,4
Livello E	287,1

I costi standard unitari sono poi stati trasformati in costi giornalieri moltiplicando per il valore per le ore medie giornaliere previste da CCNL (7,2 ore giorno) e incrementando il risultato così ottenuto utilizzando il tasso forfettario del 25% per la remunerazione dei costi indiretti.

6. Rendicontazione e cronoprogramma della spesa

I costi e le attività svolte da Invitalia in attuazione di quanto disposto nel presente Piano sono rendicontati nel rispetto delle regole di ammissibilità previste dalla normativa nazionale di riferimento, così come previsto nel "Disciplinare di rendicontazione" allegato alla Convenzione sottoscritta tra la Biblioteca centrale nazionale di Firenze e Invitalia.

Il cronoprogramma della spesa, al netto dell'IVA, è così preventivamente ripartito per annualità sulla base dell'andamento presunto delle attività da realizzare.

Previsione del Cronoprogramma di spesa (valori in euro)

2025	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**Totale IVA esclusa**	**Totale IVA inclusa**
39.398,07	472.776,80	472.776,80	472.776,80	196.990,33	**1.654.718,80**	**2.018.756,94**

ALLEGATO 2

DISCIPLINARE DI RENDICONTAZIONE

1. Premessa

Il presente documento individua i criteri utilizzati dall'Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. (di seguito Invitalia) in relazione alla Convenzione stipulata con la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze per la realizzazione delle attività di cui all'articolo 2 della Convenzione medesima.

2. Categorie di costi

La rendicontazione riguarderà le seguenti categorie di costi afferenti alle attività affidate a Invitalia in qualità di soggetto attuatore:

A) **Costi diretti**: sono i costi direttamente connessi all'operazione, ovvero quelli che possono essere imputati in maniera adeguatamente documentata ad una parte definita di cui si componga l'operazione finanziata, direttamente ovvero attraverso l'applicazione di determinati "criteri di imputazione";

B) **Costi indiretti**: rappresentano un ribaltamento delle spese generali, non direttamente riconducibile alle attività previste dalla presente Convenzione, tuttavia necessariamente sostenuti da Invitalia per il funzionamento della propria struttura.

3. Modalità di rendicontazione

Invitalia si impegna a presentare i rendiconti delle attività realizzate nell'anno entro 120 giorni dalla data di scadenza del periodo di riferimento.

Il regime di rendicontazione per il personale di Invitalia segue il criterio del costo effettivo.

Per i costi indiretti la metodologia utilizzata per la rendicontazione sarà quella forfettaria ad un tasso del 25%, così come disposto dall'articolo 68, comma 1 lettera a) del Regolamento UE n. 1303/2013.

Nel seguito vengono specificate le modalità di rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione delle attività previste dalla Convenzione, riferite alle due tipologie di costo di cui al punto 2 del presente disciplinare.

3.1 Costi diretti

Sono i costi direttamente legati all'operazione e adeguatamente documentati attraverso l'applicazione di determinati "criteri di imputazione", effettivamente pagati a fronte di fatture o di altri documenti contabili da produrre in sede di rendicontazione del relativo importo.

I costi diretti si suddividono in:

A) personale;
B) collaboratori;
C) missioni;
D) acquisizione di beni e servizi.

A) Personale

In questa voce saranno inseriti i costi relativi al personale impiegato sulla commessa oggetto della Convenzione. Tali costi possono riguardare:

- Il lavoro dei dipendenti impiegati sulla base delle risultanze della procedura di imputazione delle ore lavorate ai progetti (c.d. *time-sheet*);
- le collaborazioni esterne sulla base della documentazione relativa (contratto e/o conferimento di incarico, fattura, nota e/o cedolino-paga).

Il calcolo del costo rendicontabile del personale dipendente sarà effettuato in rapporto alle ore di impiego nelle attività oggetto della Convenzione, considerando il salario lordo del dipendente entro i limiti contrattuali di riferimento (Contratto a progetto, CCNL, eventuali accordi aziendali più favorevoli) e gli altri eventuali compensi lordi, comprensivo dei contributi a carico del lavoratore e del datore di lavoro.

Più in dettaglio, i costi del personale interno (tempo determinato e indeterminato) sono comprensivi di tutti gli oneri diretti e indiretti a carico sia del lavoratore sia del datore di lavoro:

- costi diretti, ovvero gli elementi che caratterizzano il rapporto di lavoro in maniera stabile e ricorrente (es. lo stipendio-base ed eventuali integrazioni più favorevoli, eventuale contingenza, scatti di anzianità);
- costi indiretti, ovvero, assenze per malattia, ferie, riposi aggiuntivi per festività soppresse, festività infrasettimanali, riposi aggiuntivi per riduzione di orario di lavoro, tredicesima e quattordicesima (ove previste dal CCNL), premi di produzione (se contrattualmente previsti e chiaramente calcolabili).

Il costo ammissibile è determinato in base alle ore effettivamente prestate per l'attività, e deve essere calcolato su base mensile (corrispondente alla busta paga).

Costo orario effettivo:

$$\frac{\text{Rml + differite + polizze + ferie spettanti + cassa di prev. + premi di produzione + oneri + TFR + irap - valore ferie e assenza c/dip}}{\text{Ore ordinarie + assenze c/Inps + assenze c/azienda}}$$

Per la determinazione delle ore effettivamente lavorate viene compilato un *time-sheet* mensile con dettaglio giornaliero, dal quale risultano le ore complessivamente lavorate dal dipendente sulla commessa mentre tutte le altre ore non caricate sulla commessa sono, giornalmente, riepilogate in un'unica voce "altra commessa".

B) Collaboratori

Questa voce comprende i costi di personale derivanti da rapporti assimilabili al contratto di lavoro dipendente. Si tratta di rapporti nei quali il soggetto, pur non essendo legato da un vincolo di subordinazione con il committente, svolge attività lavorative specifiche sulla commessa.

Sono ammissibili sia il compenso erogato, sia i tributi e gli oneri che vi sono connessi, ferma restando l'applicazione della normativa in materia. Invitalia dovrà presentare, su richiesta, tutti i documenti e/o risultati attinenti all'erogazione e allo scopo del servizio esterno.

C) Missioni

Questa categoria comprende le spese sostenute per l'effettuazione di missioni e viaggi del personale strettamente attinenti alla commessa ed effettivamente liquidate.

In riferimento alle spese di viaggio e di soggiorno i criteri applicabili sono stabiliti dal regolamento in vigore all'interno di Invitalia.

D) Acquisizione di beni e servizi

Il regime di rendicontazione relativo all'acquisizione di beni e servizi segue il criterio del costo effettivo sostenuto, giustificato da fattura/ricevuta.

Per "acquisizione di beni e servizi" si intendono le spese sostenute, a titolo esemplificativo, in relazione a:

- servizi specifici e consulenze specialistiche funzionali alla realizzazione delle attività previste nella commessa;
- interventi di formazione specifica necessari per il conseguimento di obiettivi della commessa;
- azioni di comunicazione e promozione;
- costruzione o acquisizione di programmi SW e strumenti di aggiornamento specialistici;
- noleggio o leasing di attrezzature specialistiche;
- oneri (i.e., onorari, spese e costi) per contenzioso;
- rilievi, accertamenti e indagini. A questa specifica categoria di spesa non si applica il tasso forfettario del 25%.

Per i costi relativi alle suddette voci, Invitalia dovrà fornire un rendiconto analitico contenente:

- elenco delle spese sostenute;
- riferimento agli estremi dell'incarico e della documentazione contabile giustificativa della spesa;
- riferimento ai pagamenti effettuati.

3.2 Costi indiretti

Sono considerati indiretti, invece, i costi che non sono o non possono essere collegati direttamente alla commessa, ma per loro natura funzionali alla realizzazione delle attività.

Per tali costi il sistema di imputazione verrà effettuato attraverso il metodo forfettario applicando un tasso del 25%. Tale tasso forfettario rispetta i principi generali dettati dalla nota EGESIF_14-0017, ossia i principi di ragionevolezza, equità e verificabilità della metodologia di calcolo effettuata.

La formula per il calcolo dei costi indiretti è la seguente:

(costi del personale, dei collaboratori e delle missioni + spese per acquisizione di beni e servizi*) x P

considerando P=25%

* ad eccezione delle spese sostenute per l'affidamento di rilievi, accertamenti e indagini per le quali non si applica il tasso forfettario del 25%.

3.3 Costo complessivo rendicontabile

In relazione a quanto precedentemente esposto, il costo complessivo rendicontabile sarà così ottenuto:

Costo rendicontabile = Costi diretti + Costi indiretti

ALLEGATO 3

ACCORDO DI NOMINA A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

ex art. 28 del Regolamento (UE) 679/2016 - GDPR

TRA

La **Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze** con sede legale in Firenze, Piazza dei Cavalleggeri, 1 - 50122, Codice Fiscale 80020550481, (di seguito "**BNCF**") legalmente rappresentata dalla Direttrice, Dott.ssa Elisabetta Sciarra, nata a Roma il 15 gennaio 1976

E

l'Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d'Impresa S.p.A., con sede legale in Roma, in Via Calabria n. 46, Codice Fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma n. 05678721001 (di seguito "**Invitalia**" o "**Agenzia**"), legalmente rappresentata dall' Amministratore Delegato e Legale Rappresentante pro-tempore Dott. Bernardo Mattarella.

La Biblioteca e Invitalia, in seguito, denominate congiuntamente le "Parti",

Premesse:

- Il presente "Accordo di nomina a Responsabile del Trattamento" è un accordo accessorio, allegato alla Convenzione sottoscritta tra le Parti e ne forma, pertanto, parte integrante e sostanziale;
- considerata l'entrata in vigore del nuovo Regolamento (UE) 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (di seguito, "***GDPR***") pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'unione europea il 04 maggio 2016;
- preso atto che l'art. 4, n. 8 del GDPR definisce il "Responsabile" come la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento;
- considerato che il decreto legislativo 14 agosto 2013, n. 93 contempla le violazioni Privacy anche nell'ambito della responsabilità amministrativa dell'ente a norma del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
- tenuto conto che il GDPR dispone che il Responsabile è individuato tra soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza;
- considerato che il Responsabile ha adottato misure tecniche e organizzative adeguate per

garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, come previsto dall'art. 32 del GDPR**;**

- rilevato che i compiti affidati al Responsabile sono specificati per iscritto dal Titolare e che il Responsabile effettua il trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al GDPR e delle proprie istruzioni;
- ritenuto che Invitalia, per l'ambito di attribuzioni, funzioni e competenze, possiede i requisiti di esperienza, capacità ed affidabilità idonei a garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza;
- tenuto conto che la policy privacy, resa anche quale l'Informativa generale in materia di protezione dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e seguenti del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), rilasciata dal Titolare del trattamento, è consultabile nella pagina dedicata <https://cultura.gov.it/privacy-policy> .

Tutto ciò premesso, il Titolare

NOMINA

Invitalia, che accetta, "Responsabile del Trattamento", ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento (UE) 679/2016, in relazione ai servizi di supporto tecnico-operativo per il recupero e restauro del complesso architettonico ex caserma Curtatone e Montanara per deposito librario della Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, come meglio specificati nell'Allegato 1 .

In qualità di Responsabile del trattamento dei dati, Invitalia è consapevole di avere il compito e la responsabilità di adempiere a tutto quanto necessario per il rispetto delle disposizioni vigenti in materia e di osservare scrupolosamente quanto in essa previsto, nonché le seguenti istruzioni impartite dal Titolare.

Il Responsabile del trattamento si impegna, entro e non oltre 30 giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione ed accettazione della presente nomina, ad impartire per iscritto ai propri soggetti autorizzati del trattamento, istruzioni in merito alle operazioni di trattamento dei dati personali ed a vigilare sulla loro puntuale applicazione.

Le parti, come sopra individuate, convengono e stipulano quanto segue: le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante del presente atto.

1. Finalità e modalità del trattamento

Ai sensi del considerando n. 81 e dell'art. 28 del GDPR il trattamento svolto dal Responsabile in questo atto designato deve essere effettuato per conto del titolare del trattamento che è l'unico soggetto abilitato a individuare le finalità e le modalità del trattamento affidato al Responsabile.

In virtù di ciò il Responsabile garantisce di poter far valere garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del GDPR e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato.

2. Sub-responsabile

Il Titolare autorizza il Responsabile del trattamento a ricorrere a un altro Responsabile del trattamento (sub-Responsabile) per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del Titolare, sul sub-Responsabile del trattamento sono imposti dal primo Responsabile, mediante un contratto o un altro atto giuridico a norma del diritto dell'unione o degli Stati membri, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel presente atto, prevedendo in particolare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del GDPR.

3. Durata del trattamento

Il trattamento dei dati è previsto per tutta la durata dei Servizi espletati per il Titolare e per le sole finalità connesse al pieno assolvimento degli obblighi previsti per l'esecuzione dei Servizi stessi, nonché per finalità di rendicontazione.

4. Diritti e obblighi del responsabile del trattamento

Quanto ai diritti ed obblighi del Responsabile in particolare si prevede che il Responsabile del trattamento:

a) tratti i dati personali soltanto su istruzione documentata del Titolare del trattamento, anche in caso di trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, salvo che lo richieda il diritto dell'unione o nazionale cui è soggetto il Responsabile del trattamento; in tal caso, il Responsabile del trattamento informa il Titolare del trattamento circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico;

b) garantisca che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;

c) adotti tutte le misure richieste ai sensi dell'art. 32 GDPR;

d) rispetti le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 4 dell'art. 28 GDPR per ricorrere ad un altro Responsabile del trattamento;

e) tenendo conto della natura del trattamento, assista il Titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del Titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al capo III del GDPR;

f) assista il Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36, vale a dire in relazione alla sicurezza del trattamento (art. 32), alla notifica di una violazione dei dati personali all'autorità di controllo (*data breach* di cui all'art. 33), alla comunicazione di una violazione dei dati personali all'interessato (*data breach* di cui all'art. 34), alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (DPIA ex art. 35) e alla consultazione preventiva (art. 36), tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del Responsabile del trattamento;

g) su scelta del Titolare del trattamento, cancelli o gli restituisca tutti i dati personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento e cancelli le copie esistenti, salvo che il diritto dell'unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati;

h) metta a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi in materia di protezione dei dati personali e consenta e contribuisca alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato;

i) con riguardo alle istruzioni impartite dal Titolare, il Responsabile del trattamento informi immediatamente il Titolare del trattamento qualora, a suo parere, un'istruzione violi il GDPR o altre disposizioni, nazionali o dell'unione, relative alla protezione dei dati.

5. Adesione a codici di condotta o meccanismi di certificazione

L'adesione da parte del Responsabile del trattamento a un codice di condotta approvato di cui all'art. 40 del GDPR o a un meccanismo di certificazione approvato di cui all'art. 42 del GDPR può essere utilizzata come elemento per dimostrare le garanzie sufficienti di cui ai paragrafi 1 e 4 dell'art. 28 GDPR.

6. Transizione da Responsabile a Titolare del trattamento

Fatti salvi gli articoli 82, 83 e 84 del GDPR, se il Responsabile del trattamento viola il GDPR, determinando le finalità e i mezzi del trattamento, è considerato Titolare del trattamento in questione, ai sensi dell'art. 28, paragrafo 10, del GDPR.

7. Responsabilità

Il Responsabile è consapevole che ai sensi dell'art. 29 del GDPR egli, o chiunque agisca sotto la sua autorità o sotto quella del Titolare del trattamento, che abbia accesso a dati personali non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal Titolare del trattamento, salvo che lo richieda il diritto dell'unione o degli Stati membri.

8. Registro del trattamento

In ottemperanza all'art. 30 del GDPR il Responsabile si impegna a tenere un registro in forma scritta, anche in formato elettronico, di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per conto di un titolare del trattamento, contenente:

a) il nome e i dati di contatto del responsabile o dei responsabili del trattamento, di ogni titolare del trattamento per conto del quale agisce il responsabile del trattamento, del rappresentante del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento e, ove applicabile, del responsabile della protezione dei dati (DPO);

b) le categorie dei trattamenti effettuati per conto di ogni titolare del trattamento;

c) ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione del paese terzo o dell'organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui al secondo comma dell'art. 49, la documentazione delle garanzie adeguate;

d) ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'art. 32, paragrafo 1.

****

COMPITI E ISTRUZIONI PER I RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI IN APPLICAZIONE DELL'ART. 28 DEL REGOLAMENTO (UE) 679/2016

PRINCIPI GENERALI DA OSSERVARE

Ai sensi dell'art. 5 del GDPR, che stabilisce i "Principi applicabili al trattamento di dati personali", per ciascun trattamento di propria competenza, il Responsabile deve fare in modo che siano sempre rispettati i seguenti presupposti nel trattamento affinché i dati siano sempre:

a) trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato («liceità, correttezza e trasparenza»);

b) raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità; un ulteriore trattamento dei dati personali a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici non è, conformemente all'art. 89, paragrafo 1 GDPR, considerato incompatibile con le finalità iniziali («limitazione della finalità»);

c) adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati («minimizzazione dei dati»);

d) esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati («esattezza»);

e) conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati; i dati personali possono essere conservati per periodi più lunghi a condizione che siano trattati esclusivamente a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, conformemente all'art. 89, paragrafo 1 GDPR, fatta salva l'attuazione di misure tecniche e organizzative adeguate richieste dal presente regolamento a tutela dei diritti e delle libertà dell'interessato («limitazione della conservazione»);

f) trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali («integrità e riservatezza»);

g) ciascun trattamento deve, inoltre, avvenire nei limiti imposti dal principio fondamentale di riservatezza e nel rispetto della dignità della persona dell'interessato al trattamento, ovvero deve essere effettuato eliminando ogni occasione di illecita conoscibilità dei dati da parte di terzi;

h) se il trattamento di dati è effettuato in violazione dei principi summenzionati e di quanto disposto dal GDPR è necessario provvedere al "blocco" dei dati stessi, vale a dire alla sospensione temporanea di ogni operazione di trattamento, fino alla regolarizzazione del medesimo trattamento, ovvero alla cancellazione dei dati se non è possibile regolarizzare;

i) ciascun Responsabile deve, inoltre, essere a conoscenza del fatto che per la violazione delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali sono previste sanzioni penali, civili ed amministrative;

l) in merito alla responsabilità civile si ricorda, relativamente ai danni cagionati per effetto del trattamento ed ai conseguenti obblighi di risarcimento, che, per evitare ogni responsabilità, l'operatore, anche nominato Responsabile, è tenuto a fornire la prova di avere applicato le misure tecniche e organizzative adeguate a garantire la sicurezza dei dati trattati.

COMPITI PARTICOLARI DEL RESPONSABILE

Il Responsabile del trattamento dei dati personali, operando nell'ambito dei principi sopra ricordati, deve attenersi ai seguenti compiti di carattere particolare:

- identificare e censire i trattamenti di dati personali, le banche dati e gli archivi gestiti con supporti informatici e/o cartacei necessari all'espletamento delle attività istituzionalmente rientranti nella propria sfera di competenza;
- predisporre il registro delle attività di trattamento da esibire in caso di ispezioni delle Autorità e contenente almeno le seguenti informazioni: il nome e i dati di contatto del Responsabile, del Titolare del trattamento e del Responsabile della protezione dei dati;
- individuare le categorie dei trattamenti effettuati;
- individuare e regolamentare i trasferimenti di dati personali verso Paesi terzi;
- descrivere le misure di sicurezza tecniche ed organizzative applicate a protezione dei dati;
- definire, per ciascun trattamento di dati personali, la durata del trattamento e la cancellazione o la anonimizzazione dei dati obsoleti, nel rispetto della normativa vigente in materia di prescrizione e tenuta archivi;
- ogni qualvolta si raccolgano dati personali, provvedere a che venga fornita l'informativa ai soggetti interessati;
- adempiere agli obblighi di sicurezza: adottare, tramite il supporto tecnico degli amministratori di sistema, tutte le preventive misure di sicurezza, ritenute adeguate al fine di ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
- definire una politica di sicurezza per assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e servizi afferenti al trattamento dei dati;
- assicurarsi la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso ai dati in caso di incidente fisico o tecnico;
- definire una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche ed organizzative applicate;
- far osservare gli adempimenti previsti in caso di nuovi trattamenti e cancellazione di trattamenti: in particolare, comunicare preventivamente al Titolare l'inizio di ogni

trattamento che intende intraprendere autonomamente sui dati che gli siano stati affidati dal Titolare;

- segnalare al Titolare l'eventuale cessazione del trattamento;
- in merito ai soggetti autorizzati, il responsabile deve individuare, tra i propri lavoratori, designandoli per iscritto, le persone autorizzate al trattamento;
- recepire le istruzioni cui devono attenersi le persone autorizzate nel trattamento dei dati impartite dal Titolare, assicurandosi che vengano materialmente consegnate agli stessi o siano già in loro possesso;
- adoperarsi al fine di rendere effettive le suddette istruzioni, curando in particolare il profilo della riservatezza, della sicurezza di accesso e della integrità dei dati e l'osservanza da parte delle persone autorizzate, nel compimento delle operazioni di trattamento, dei principi di carattere generale che informano la vigente disciplina in materia;
- stabilire le modalità di accesso ai dati e l'organizzazione del lavoro da parte delle persone autorizzate, avendo cura di adottare preventivamente le misure tecniche ed organizzative adeguate e impartire le necessarie istruzioni ai fini del riscontro di eventuali richieste di esecuzione dei diritti da parte degli interessati.

ISTRUZIONI AL RESPONSABILE

Il Responsabile, sebbene non in via esaustiva, avrà i compiti e le istruzioni di seguito elencate, oltre agli ulteriori obblighi previsti dalla presente nomina.

Si ricorda che per ogni operazione del trattamento deve essere garantita la massima riservatezza ed in particolare:

a) il divieto di comunicazione o diffusione dei dati senza la preventiva autorizzazione del Titolare;

b) l'accesso ai dati è autorizzato limitatamente all'espletamento delle proprie mansioni ed esclusivamente negli orari di lavoro, o, in casi eccezionali, quando si riceva espressa autorizzazione dal Titolare;

c) la fase di trattamento dei dati dovrà essere preceduta dalla informativa all'interessato (cliente/fornitore/dipendente/collaboratore) *ex* art. 14 del GDPR in forma scritta e dal consenso di questi al trattamento nei casi previsti dalla legge, fatti salvi diversi accordi contrattuali che prevedano l'informativa *ex* art. 13 del GDPR da parte del Titolare;

d) in caso di interruzione, anche temporanea, del lavoro predisporre il divieto a che i dati trattati non siano accessibili a terzi non autorizzati;

e) assicurarsi che le credenziali di autenticazione assegnate siano strettamente personali e rimangano riservate. Tali credenziali sono univocamente associate al soggetto autorizzato al quale sono state fornite;

f) gli obblighi relativi alla riservatezza, alla comunicazione ed alla diffusione dei dati devono essere osservati anche in seguito a modifica dell'incarico e/o cessazione del rapporto di

lavoro;

g) qualsiasi altra istruzione può essere fornita dal Titolare che provvede, direttamente o a mezzo del Responsabile, a seconda di quanto contrattualmente previsto, anche alla formazione dei soggetti autorizzati.

TRATTAMENTO CONSENTITO

a) raccogliere, registrare e conservare i dati presenti negli atti e documenti su supporti cartacei o su supporti informatici avendo cura che l'accesso ad essi sia possibile solo ai soggetti autorizzati;

b) qualsiasi accesso e trattamento espressamente previsto dal profilo di autorizzazione associato alle mansioni inerenti il ruolo di Responsabile nell'ambito di attribuzioni, funzioni e competenze conferite;

c) qualsiasi altra operazione di trattamento nei limiti delle proprie mansioni e nel rispetto delle norme di legge.

Il Responsabile del trattamento risponde al Titolare per ogni violazione o mancata attivazione di quanto previsto dalla normativa in materia di tutela dei dati personali.

La nomina di Responsabile del trattamento dei dati decade automaticamente al termine dell'espletamento dei Servizi o alla revoca dell'incarico.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente atto, si rinvia alle disposizioni generali vigenti in materia di protezione dei dati personali. Una copia del presente atto di nomina potrà essere restituita al Titolare, debitamente firmata per accettazione, fermo restando comunque che la sottoscrizione della Convenzione da parte dell'Agenzia equivale anche ad accettazione della presente nomina.

IL RESPONSABILE DICHIARA:

- di aver preso conoscenza dei compiti che gli sono affidati;
- di essere a conoscenza di quanto stabilito dal GDPR e dalla normativa in materia di tutela dei dati personali;
- di aver adottato tutte le misure le misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'art. 32 del GDPR;
- di aver compreso e di attenersi alle Istruzioni dettate dal Titolare